



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Principessa Elena di Napoli"
Via Ustica, 46
90135 Palermo
Cod. Fiscale 80025540826**

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto del 29 aprile 2010

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2010

INDICE

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'	Pag. 3
Articolo 1 - Oggetto	
Articolo 2 - Finalità e limiti	
Articolo 3 - Definizioni di riferimento	
Articolo 4 - Individuazione delle banche dati	
CAPO II – TITOLARE/RESPONSABILI/INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI	Pag. 4
Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati	
Articolo 6 - Compiti del titolare	
Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli incaricati	
CAPO III - TRATTAMENTO DATI	Pag. 5
Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti	
Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari	
Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati	
CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO	Pag. 7
Articolo 11 - Informativa	
Articolo 12 - Diritti	
CAPO V - SICUREZZA DEI DATI	Pag. 8
Articolo 13 - Misure di sicurezza	
Articolo 14 - Il documento programmatico	
Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password	
Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password	
Articolo 17 – Controlli	
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	Pag. 9
Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati	
Articolo 19 - Disposizioni finali	
Articolo 20 - Entrata in vigore	

CAPO I - OGGETTO E FINALITA'

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui l'Istituto Comprensivo è titolare, in attuazione del D. Lgs. 196 del 2003 e del D. M. 305 del 2006

Articolo 2 - Finalità e limiti

1. L'Istituto Comprensivo gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti degli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dati sensibili, di dati giudiziari, di titolare, di responsabile, di interessato, di incaricato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. In particolare il suddetto art. 4 recita:

- Banca di dati. *Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.*
- Trattamento. *Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche non registrati in una banca di dati.*
- Dato personale. *Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.*
- Dati sensibili. *Sono i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.*
- Dati giudiziari. *Sono i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 14 Novembre 2002, n.313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 di procedura penale.*
- Titolare. *La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.*

- Responsabile. *La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei dati personali.*
- Interessato. *La persona fisica, giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.*
- Incaricato. *Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.*
- Comunicazione. *Il dare conoscenza di dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediant la loro messa a disposizione o consultazione.*
- Diffusione. *Il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.*
- Dato anonimo. *Il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.*
- Blocco. *La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.*
- Garante. *L'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla Legge 675 del 31/12/1996*

2. Ai contenuti delle deliberazioni di cui al presente regolamento sarà data massima diffusione, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 4 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'art. 4 della del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, gestite da questo Istituto Comprensivo, sono individuate con provvedimento del Dirigente Scolastico su proposta del Responsabile dei servizi generali ed Amministrativi.
2. Le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica e cartacea.

CAPO II - TITOLARE, RESPONSABILI, INCARICATI DEL TRATTAMENTO DATI

Articolo 5 - Titolare, Responsabili, Incaricati

1. L'Istituto Comprensivo è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dai propri incaricati e delle banche-dati ad esse afferenti. Al Dirigente Scolastico, legale rappresentante della scuola, spettano gli adempimenti che la legge affida al "Titolare".
2. Il Responsabile degli uffici e dei servizi individuati dal Dirigente Scolastico è responsabile dei trattamenti nell'ambito dei diversi servizi. Il Titolare può comunque designare con apposito provvedimento uno o più "responsabili" diversi dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196
3. Il Titolare oppure il responsabile provvede, all'individuazione degli "incaricati del trattamento". In caso di mancata individuazione del responsabile, la relativa funzione e responsabilità rimarranno in capo al Titolare.

Articolo 6 - Compiti del titolare

1. Il Titolare è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità, alle modalità e agli strumenti del trattamento dei dati comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche,

deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite al Responsabile e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.

2. Al Titolare compete in particolare:

- a) la notificazione al Garante ai sensi dell' art 37 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- b) la nomina dei Responsabili del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
- c) la notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati;
- d) l'emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell' integrità dei dati.

Articolo 7 - Compiti del responsabile e degli incaricati

1. Il Responsabile, conformemente alle istruzioni impartite:

- a) cura il coordinamento e la conformità alle disposizioni di legge di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate agli incaricati;
- b) la nomina degli incaricati del trattamento e formulazione scritta delle relative istruzioni;
- c) il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni.
- d) cura per conto del Titolare, i controlli e i trattamenti affidati a Responsabili esterni di trattamenti dati;
- e) provvede a dare istruzioni e indicazioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- f) procede alle verifiche sulla metodologie di raccolta e gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione;
- g) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati e verifica, nel caso di nuove raccolte antecedentemente all' organizzazione del trattamento, la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta;
- h) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
- i) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione.
- j) controlla la effettuazione dei back-up dei dati.

2. Gli Incaricati, conformemente alle istruzioni ricevute:

- a. Richiedono l'autorizzazione al responsabile per ogni nuova installazione di base dati;
- b. Segnalano al responsabile ogni attacco da virus;
- c. Informano il responsabile nella eventualità che si siano rilevati dei rischi;
- d. segnalano al responsabile ogni anomalia riscontrata durante il trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DATI

Articolo 8 - Trattamento dei dati – modalità e limiti

1. I dati in possesso dell' Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

2. Il trattamento di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I dati oggetto del trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;

- esatti ed aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. La comunicazione/diffusione dei dati è ammessa:

- a. nei casi previsti dalla legge;
- b. nei casi previsti dai regolamenti interni e da quelli statali;
- c. in altri casi in cui la comunicazione di dati a soggetti pubblici sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, previa autorizzazione del Garante. Non è mai possibile comunicare dati ai privati fuori dai casi previsti sub "a" e "b".

5. Ogni richiesta di comunicazione di dati personali rivolta da privati deve essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento su cui si basa la richiesta.

. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o ufficio, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria e di indagini di pubblica sicurezza.

Articolo 9 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. Nell'ambito del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, l'Istituto Comprensivo si atterrà ai seguenti principi:

- 1.1. il massimo rispetto della dignità dell'interessato, agevolando l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (accesso, correzione dati, opposizione al trattamento, ecc.);
- 1.2. si possono svolgere soltanto le operazioni strettamente necessarie al perseguimento della finalità sottesa al trattamento (principio di necessità del trattamento dei dati art. 3 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196)

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è consentito ai soggetti pubblici nei seguenti casi:

- a. se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;
- b. nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;
- c. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2;

La comunicazione/diffusione dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla riservatezza, da combinarsi con le norme di diritto positivo in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Nel comparto scuola il Ministero ha provveduto ad emanare nel rispetto degli artt. del Codice summenzionati, il Regolamento che identifica le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e le operazioni indispensabili che la scuola può trattare. Tali norme regolamentari sono ampiamente descritte nel D. M. 305 del dicembre 2006; esso è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web della stessa.

La scuola, in ossequio al Regolamento, provvederà affinché i dati sensibili e giudiziari individuati dal Regolamento siano trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso l'interessato

Nelle ipotesi in cui la legge o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 20 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Articolo 10 - Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati

1. L'Istituto Comprensivo favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto del diritto alla riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

3. La trasmissione di dati o documenti dovrà essere, di norma, preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e le misure di sicurezza adottate.

CAPO IV - DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 11 - Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati, anche verbalmente, ai sensi dell'art. 7 della legge rispetto a:

- il trattamento effettuato sui dati;
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati,
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferire i dati,
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere,
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi,
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e del responsabile.

2. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informazione di quanto sopra è data a lui all'atto della registrazione dei dati.

3. A cura del Titolare e dei Responsabili per il trattamento dei dati viene data ampia comunicazione agli Incaricati del trattamento degli obblighi informativi di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Articolo 12 - Diritti

1. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 di:

- conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;
- ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
- chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;
- chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
- ottenere la comunicazione in forma intelleggibile dei dati medesimi.

2. L'esame delle istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente compete al Responsabile del trattamento dati.

3. In caso di inerzia o contro il provvedimento del Responsabile del trattamento, l'interessato può proporre ricorso al Garante o all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196.

CAPO V - SICUREZZA DEI DATI

Articolo 13 - Misure di sicurezza

1. I Responsabili ed il Titolare del trattamento dei dati provvedono, in relazione alla disciplina disposta dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:

- i rischi di distruzione, perdita di dati o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
- l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
- modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
- la cessione o la distruzione dei dati in caso di cessazione di un trattamento.

2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 14 - Il documento programmatico

1. Nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, effettuato mediante elaboratori accessibili tramite rete di telecomunicazioni disponibile al pubblico, deve essere predisposto un documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati.

Tale documento deve essere aggiornato annualmente. In esso devono essere definiti:

- i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati;
- le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali;
- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati;
- i criteri e le procedure per le eventuali restrizioni all'accesso per via telematica;
- il piano di formazione agli incaricati del trattamento dei dati del trattamento dei rischi individuali e dei modi per prevenire danni.

Articolo 15 - L'amministratore di sistema ed il Custode delle Password

Con proprio atto motivato il Titolare provvede a designare:

1. "L'Amministratore di sistema ", al quale viene conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo e consentire a tutti gli utenti l'utilizzazione degli strumenti disponibili.
2. "Il Custode delle Password" al quale viene conferito il compito di gestire (predisporre, conservare e revocare) le password delle base dati.

Articolo 16 – Compiti dell' amministratore di sistema e del custode delle password

All' Amministratore di sistema compete in particolare:

- a) Assicurarsi della qualità delle copie di riserva dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro
- b) Fare in modo che sia prevista la disattivazione dei "Codici identificativi personali" (USER-ID), in caso di perdita della qualità che consentiva all'utente o incaricato l'accesso all'elaboratore, oppure nel caso di mancato utilizzo dei "Codici identificativi personali" (USER-ID) per oltre 6 mesi
- c) Aggiornare almeno ogni semestre la procedura software contenente i dati relativi alla sicurezza.
- d) Informare il titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi
- e) Aggiornare annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.
- f) Segnalare al titolare tutte le informazioni per l'eventuale comunicazione al Garante il trattamento di ogni nuova base dati non prevista già dalla legge

Al Custode delle Password compete in particolare:

- a) predisporre, per ogni Incaricato del Trattamento (qualora nominato) e per ogni archivio, una busta sulla quale è indicato lo User-Id utilizzato; all'interno della busta deve essere indicata la Password usata per accedere alla Banca Dati;
- b) conservare le buste con le Password, in luogo chiuso e protetto;
- c) revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a 6 mesi;
- d) revocare tempestivamente tutte le password assegnate a soggetti che su comunicazione scritta del Responsabile del Trattamento non sono più autorizzati ad accedere ai dati.

Articolo 17 – Controlli

1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, e l'attendibilità dei dati inseriti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 18 - Utilizzo interno dei dati

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto Comprensivo, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.
2. Il Responsabile, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre motivatamente delle limitazioni ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio di Istituto, precisando anche la data di entrata in vigore.